



## AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO

01100 - Viterbo - Via Igino Garbini, 78/a - Tel. 0761/2931 Fax 0761/227303 C.F. 80000910564 - P.IVA - 00061420568

art/

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 491 del 4 FEB 2020

**Oggetto: Affidamento a mezzo ruolo Agenzia Entrate-Riscossione recupero crediti ex L.R. 36/96.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la L.R. n. 36/96 che ha attribuito la possibilità per gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica di avvalersi della riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti derivanti dal mancato versamento:

- 1) dei canoni e delle indennità di occupazione compresi gli oneri accessori e le quote dei servizi a rimborso dovuti rispettivamente dagli assegnatari o dagli occupanti senza titolo degli alloggi di erp;
- 2) delle rate di ammortamento del prezzo di cessione degli alloggi ceduti a riscatto o in locazione con patto di futura vendita;

**VISTO** l'Art. 1 c. 1° della L.R. 36/96 che definisce alloggi di erp quelli di cui all'articolo 2 c. 1 della legge regionale 26 giugno 1987 n. 33, così come modificato dall'art. 1 L.R. 30/90;

**VISTO** altresì l'Art. 10 della L. R. 12/99 che nel definire al c. 1 la tipologia di alloggi di erp, ha escluso da tale fattispecie e pertanto dalla applicabilità dell'art. 1 L.R. 36/96, tra gli altri, gli alloggi realizzati, recuperati od acquisiti con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

**VISTO** il D.L. n. 193/2016 che ha disposto lo scioglimento di Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione mediante ruolo all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'Ente pubblico economico strumentale della Agenzia medesima, Agenzia Entrate-Riscossione;

**VISTO** altresì il D.Lgs n. 159/2015 che all'art. 9 ha fissato gli oneri di funzionamento del Servizio nazionale di riscossione;

#### CONSIDERATO

- che per l'attivazione della procedura prevista dalla L.R. 36/96 è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo derivante da sentenza o decreto ingiuntivo;
- che nel corso degli anni l'Ente ha svolto una importante attività, propedeutica per dare corso alla previsione della L.R. 36/96;

-che a seguito del prezioso lavoro svolto dai legali sono stati eseguiti sfratti, pignoramenti c/o terzi, ed archiviate posizioni a seguito di pagamento;

**RITENUTO** tuttavia necessario, al fine di rendere ancora più incisiva ed efficace l'azione di recupero della morosità già avviata mediante incarichi a legali esterni, avvalersi del servizio di riscossione nazionale della Agenzia delle Entrate-Riscossione che per affidabilità, competenza e disponibilità di conoscenze tecniche, non tutte accessibili ai legali, appare lo strumento che consente una maggiore efficienza in termini di gestione delle entrate;

**RITENUTO** che non occorre adottare alcuna convenzione specifica perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione sono regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni di legge;

**ATTESO CHE** spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 3, lettera e) della L.R. 3 settembre 2002 n.30 e dell'art.12, comma 4, lett. g) dello Statuto dell'Ente,

#### **DETERMINA**

- 1)di attivare, dove possibile, la procedura di recupero crediti a mezzo ruolo prevista dall'art. 1 della L.R.n. 36/96;
- 2)di affidare detta funzione all'ente nazionale di riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 1 c. 3 del decreto legge n. 193/2016 convertito con la legge n. 225 del 1 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Fabrizio Urbani)

